

TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per il Sig. **BONNICI Pierfilippo**, , nato a il  
ed ivi residente nella rappresentato e difeso  
**dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo**, C.F.: , del Foro di  
Marsala con studio professionale in 91025 Marsala (TP), Corso Amendola n.  
35, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dello scrivente  
difensore, giusta procura *ad litem* rilasciata in file separato che si allega al  
presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il  
presente giudizio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

[avv.danielagiovannaromeo@pec.it](mailto:avv.danielagiovannaromeo@pec.it)

o ai seguenti numeri di fax: 0923.952556

- RICORRENTE-

CONTRO

**Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*,**  
corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato *ex lege* presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo corrente in Via Alcide De  
Gasperi n. 81 - 90100 Palermo - pec; [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

- RESISTENTE -

NONCHÉ

**Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Sicilia,** corrente in 90146  
Palermo, Via G. Fattori n. 60 - pec: [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it)

- RESISTENTE-

**Ministero dell'Istruzione e del Merito - USP Trapani,** corrente in 91100  
Trapani, Via Castellammare n. 14 - pec: [usptp@postacert.istruzione.it](mailto:usptp@postacert.istruzione.it)

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nella I Fascia delle GPS e della correlativa II Fascia  
delle Graduatorie di Istituto e di Circolo del personale docente per il biennio



2022/2024 della provincia di Trapani per le specifiche classi di concorso A001; A008; A016; A017; A037; A060; A047 e nelle corrispondenti prime Fasce delle G.P.S. e seconde fasce delle G.I. e di Circolo, ai sensi del O.M. n. 112/2022 i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

- **CONTROINTERESSATI-**

### **OGGETTO**

Riconoscimento del diritto all'inserimento del ricorrente nella I Fascia delle GPS per la provincia di Trapani e nella correlativa II Fascia delle Graduatorie di Istituto e di circolo del personale docente relativamente alle specifiche classi di concorso per le quali è stato chiesto l'inserimento in graduatoria poiché in possesso di Laurea Magistrale, congiuntamente ai 24 cfu a valersi quale titolo di abilitazione all'insegnamento, **previa disapplicazione delle Graduatorie e dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"** e normativa correlata laddove lesiva della posizione dei ricorrenti

### **PREMESSO IN FATTO**

Il ricorrente, in possesso di **Laurea Specialistica in Architettura ed Ingegneria Edile conseguita presso l'Università di Palermo data 18/07/2011** (doc. 02), presentava domanda, su Istanze On Line, per l'inserimento nella II Fascia delle G.P.S. e della correlativa III Fascia delle G.I. e di Circolo per la Provincia di Trapani, per il biennio 2022/2024, per le classi di concorso ridette (doc. 01), in forza dell'O.M. n. 112/2022 (doc. 05).

Costui, inoltre, conseguiva, **nell'anno accademico 2019/2020, i 24 CFU** in settori formativi psico-antro-pedagogici e nelle metodologie didattiche (doc. 03).

Tuttavia, in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie, ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, la piattaforma online non ha consentito al ricorrente, nonostante i titoli di accesso costituiti dal citato Diploma di Laurea Specialistica e dai 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I. e di Circolo,



per le classi di concorso di interesse, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto meglio di seguito precisato.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, difatti, mediante l'Ordinanza Ministeriale di cui si chiede la disapplicazione ha precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nell'anzidetta I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I. e di Circolo.

Ritenendo tale preclusione del tutto illegittima poiché:

- **in contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla l. n. 107/2015, c.d. "Buona Scuola", laddove, all'art. 1 comma 110**, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi, previsto e delineato anche dal successivo D. Lgs. n. 59/2017; nello specifico, la norma afferma espressamente che *"a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"*;

- **nonché in contrasto con il D. Lgs. n. 59/2017**, il quale ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione vecchio sistema (PAS; TFA; SISS ...), ed, alternativamente la laurea col conseguimento del 24 cfu in specifiche materie psico-antro-pedagogiche, statuendo così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea/24 CFU;

- **in contrasto con la Giurisprudenza di merito formatasi sul tema** (di cui si dirà meglio nel prosieguo),

invitava e diffidava il Ministero oggi resistente, a mezzo pec (doc. 04), all'inserimento nella I Fascia delle G.P.S e nella II Fascia delle G.I. e di Circolo



richiedendo, inoltre, l'inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso "A047" poiché per la ridetta classe di concorso non era stata inoltrata relativa domanda all'atto del deposito dell'istanza on line.

Tuttavia, nessun riscontro da parte del Ministero oggi resistente.

È di tutta evidenza, quindi, che la censurata O.M. n. 112/2022, si pone in contrasto con la citata normativa di rango primario, che ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU, oltre che in contrasto con la normativa europea.

Per tali motivi, l'odierno ricorrente adisce l'Intestata Giustizia territorialmente competente affinché, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque ogni atto dell'Amministrazione che impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II fascia delle G.I., unitamente alle graduatorie definitive d'interesse e di ogni altra normativa in contrasto con il diritto del ricorrente in quanto illegittimi/e, venga accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento – con effetti definitivi – nella I Fascia delle G.P.S. e nella correlativa II Fascia delle G.I. e di Circolo, ed alle conseguenziali statuizioni di cui meglio si dirà nel prosieguo per le seguenti ragioni

## **IN DIRITTO**

### ***Preliminarmente,***

### **SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In via preliminare, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia, al fine paralizzare eventuali eccezioni di controparte. Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.



L'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "includendo le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare, il punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatoria a esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – consegue l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente al collocamento (o al miglior collocamento – come nel caso di specie) in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla fonte primaria (come nel caso di specie per come si dirà appresso in parte motiva del presente ricorso),



eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto posizionamento in graduatoria potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Avuto riguardo al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente in virtù di norme di rango primario e con necessità di disapplicazione degli atti amministrativi contestati e contrastanti con le prime, alcun dubbio può residuare sulla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

#### **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DEL LAVORO ADITO**

Ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'III.mo Giudice del Lavoro adito e per contrastare eventuali speciose eccezioni sul punto, si precisa che il ricorrente, all'atto del deposito del presente ricorso dichiara di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente, con ultimo contratto sottoscritto con un istituto scolastico di Petrosino.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 80/1998), per cui: "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 del D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello della sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude



ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento della proposizione del ricorso. Per le superiori considerazioni, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha prestato ultimo servizio alle dipendenze del Ministero convenuto in un istituto scolastico di Petrosino, come personale ATA, profilo Assistente Tecnico *giusta* contratto che si allega (doc. 06), è fuori di dubbio che la competenza territoriale spetti al Giudice del Lavoro oggi adito.

***Nel merito***

**SULLA ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. n. 112/2022 DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO (COME GIA' DELL'O.M. N. 60/2020), IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI RANGO SUPERIORE DI CUI ALLA LEGGE N. 107/2015 (C.D. BUONA SCUOLA)**

Con l'O.M. n. 112/2022 (così come già la precedente O.M. n. 60/2020), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato il diritto del ricorrente di esser inserito nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, nonostante sia in possesso del Diploma di Laurea Specialistica, che costituisce titolo di accesso alle classi di concorso su descritte, congiuntamente al conseguimento del 24 CFU secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 59/2017.

Le superiori O.M., difatti, hanno precluso al ricorrente, l'inserimento nella I fascia delle G.P.S.

L'Istituzione delle G.P.S. di cui all'O.M. n. 112/2022: *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, prevede, ai sensi dell'art. 3 che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*



- a) La prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.
- b) La seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - i) per le classi di concorso di cui alla Tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
    - 1) possesso dei 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologia e tecnologie didattiche;
    - 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
    - 3) precedente inserimento nella fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;
  - ii) per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
    - 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:





- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;  
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
- 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
  - 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per la II fascia delle G.I. è il possesso del titolo di abilitazione. L'O.M. n. 112/2022, pertanto, distingue i titoli di accesso senza nessun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. n- 107/2015 ed al D. Lgs n. 59/2017.

Per meglio comprendere la normativa invocata nel caso di specie occorre, pertanto, partire dall'analisi del disposto di cui al comma 110 dell'art. 1, L. n. 107/2015 il quale prevede che: *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità"*. Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della L. n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una veste differente.

L'art. 5, comma 1, D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: *"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo*



*unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche (...)"*.

**È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di "insegnante abilitato" quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di studio e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017.**

Ne consegue che per "abilitazione", che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, **oggi debba intendersi il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di studio: laurea/diploma I.T.P. come nel caso dell'odierno ricorrente.**

Sul punto, **il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2823/2019** ha affermato che: *"La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione"*.



Ed ancora: *“Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare accessi” (...), la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”*. Nello stesso senso, si vedano le Ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/0/2020; del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019 GDL Dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina n. cronol. 4884/2020).

Ancora, si segnala la recentissima Sentenza n. 56/2021 della Corte di Appello di Ancona (che si allega), che ha ribaltato completamente il ricorso respinto dal Tribunale di Ancona ed ha consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli abilitati in virtù di titolo e 24 CFU.

Nella ridetta Sentenza della Corte di Appello di Ancona si legge: *“Tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal D. Lgs. n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz’altro integri, ai sensi della nuova legislazione condizione sufficiente all’inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto ...”*.

Con queste parole la Corte di Appello sancisce ancora una volta il valore abilitante del titolo d’accesso all’insegnamento, unitamente ai 24 CFU.

In tal senso, Tribunale di Fermo Sentenza n. 150/2022 del 13/10/2022 che si allega; Tribunale di Crotone n. 219/2021 del 09/03/2021 che si allega;



e, in maniera ormai consolidata, il Tribunale di Messina in numerosissime pronunce. Si citano, tra le altre, Tribunale di Messina, Ordinanza n. cronol. 17889/2022 del 18/08/2022 (che si allega); Tribunale di Messina Dott.ssa Bonanzinga Sentenza n. 517/2022 del 17/09/2022; Tribunale di Messina Sentenza n. 1157 del 25/05/2022; n. 1247 dell'08/06/2022; n. 797 del 12/04/2022; n. 972 del 05/05/2022; n. 974 del 05/05/2022.

Nelle pronunce appena citate, il Giudice del lavoro siciliano, conferma quanto già statuito in una sua precedente Ordinanza del 22/12/2020 – Dott.ssa Bellino nella quale si legge: *“Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento, pur prevista dall’art. 1, comma 110 della legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l’assegnazione di semplici incarichi di supplenza. È pur vero che lo stesso D. Lgs. n. 59/2017 cit., al Capo II (artt. 8-13), prevede che i vincitori del concorso di cui all’art. 5 non vengano subito immessi in ruolo, ma sottoscrivano un contratto triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT) che assicura un inserimento graduale nella funzione docente (in particolare, il titolare di contratto FIT su posto comune è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e, durante il secondo e terzo, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, tirocini formativi diretti ed indiretti e supplenze brevi) e che solo il positivo superamento dell’esame finale consente l’attribuzione di un incarico*



triennale; sicchè il percorso di formazione specializzazione resta pur sempre necessario. E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (Ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni"). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento."

In forza della giurisprudenza sopra richiamata, il ricorrente odierno, ha diritto al riconoscimento dei propri titoli quali pienamente abilitanti e validi per l'inserimento sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Il ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento



sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II Fascia G.I. ed oggi I Fascia delle G.P.S.

§§§

**VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. LGS N. 206/2007 E CON D. LGS N. 15/2016**

Le disposizioni che oggi si censurano e l'O.M. n. 112/2022 di cui si chiede la disapplicazione, si pongono, altresì, in palese contrasto con la normativa comunitaria in materia di insegnamento, in quanto viene richiesto un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per la partecipazione alle procedure concorsuali e, più in generale, di accesso alla professione di insegnante rispetto alle direttive europee. La disciplina europea, difatti, non prevede alcun titolo abilitativo per esercitar la professione di insegnante. Ne deriva che le procedure abilitanti debbano intendersi quali mere procedure amministrative di reclutamento, volte meramente alla programmazione degli accessi. L'O.M. n. 112/2022, pertanto, è illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una *reformatio in pejus* del criterio di selezione.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

L'ordinamento italiano non condiziona l'esercizio della professione di docente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento pertanto questa non assume in alcun modo il valore di "qualifica" secondo la nozione fornita dall'ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di



formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) vincolante per lo svolgimento della professione.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/35/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto di esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l’abilitazione all’insegnamento (intesa come conseguimento di TFA: tirocinio formativo attivo; PAS e SISS), è un certificato che consente al Ministero dell’Istruzione e del Merito di programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all’esercizio della professione di docente.

Sul punto si è già espresso il Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, rimarcando l’illegittimità della condotta del Ministero e precisando che *“da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 1101 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall’altro, le viene rifiutato l’accesso alle graduatorie II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio agli artt. 3 e 97 Cost. **La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/35/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs***



*206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/35 CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge".*

Ne deriva che, come anticipato, l'abilitazione all'insegnamento, secondo l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Si impone, pertanto, quanto alla posizione del ricorrente odierno, la disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme agli artt. 3 e 97 Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui la ridetta Ordinanza Ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento in prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le specifiche classi di concorso.

Ai fini dell'inserimento nelle fasce delle graduatorie di istituto, ciò che rileva è il titolo di studio, come espressamente detto dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE; 2013/55/CE, recepite con d. lgs. n. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza





lavorativa. Pertanto, è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile che il legislatore nazionale ha già recepito mediante l'art. 1, comma 79 della legge n. 107/2015, sottolineare la assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò a sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/35/CE".

**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

- a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";



- c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;
- d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente e quindi **dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998)** ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’art. 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento** (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, 270/83; EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09,



EU:C:2011:794, punto 53), con ciò a significare che qualora un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Dalla lettura costituzionalmente orientata della normativa interna citata nonché dalla corretta esegesi della normativa comunitaria come recepita in Italia, si insiste per la fondatezza delle pretese di parte ricorrente e si chiede l'accoglimento della domanda.

### §§§

#### VALORE ABILITANTE DEL POSSESSO CONGIUNTO DEI 24 CFU E LAUREA O DIPLOMA ITP ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA BIANCHI IN TEMA DI FORMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE – D.L. N. 36/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 79/2022

Le considerazioni e valutazioni sopra esposte nei precedenti paragrafi restano ferme e valide anche alla luce della nuova riforma in materia di formazione e reclutamento del personale docente, stante la riforma Bianchi non poteva incidere e non incide anche in rispetto del principio di irretroattività e al principio costituzionale di uguaglianza sul riconoscimento del valore abilitante della Laurea (o titoli idonei all'accesso all'insegnamento), unita ai 24 CFU, posto che il ricorrente ha conseguito i 24 CFU in epoca antecedente all'emanazione della riforma (difatti li ha conseguiti nell'anno accademico 2019/2020) e della sua entrata in vigore.

Con Ordinanze del 5/08/2022 e del 18/08/2022 (che si allega), il Tribunale di Messina pronunciandosi su ricorsi diretti ad ottenere provvedimenti d'urgenza per il riconoscimento del valore abilitante della Laurea con i 24 CFU ha ritenuto: *“Infatti, sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno del 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D. Lgs. n. 59/2017 l'art. 2 ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui: “1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento*



della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2-bis a cui si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato (...); ed abbia modificato integralmente l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che: "1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale o coreutica di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso (...), eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18 bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che: " 1. Fino al 31 dicembre 2024 (...), sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)"'. Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia".

Del medesimo avviso anche il **Tribunale di Roma, nella Sentenza del 26/10/2022** che si allega, con la quale il Giudice capitolino, richiamata l'attenzione delle parti in causa, sulla necessità di interloquire in merito alla riforma in commento, dopo approfondita disamina delle norme ante e post novella, ha così statuito, si cita testualmente: "... E' con riferimento a questa modifica dunque che assume particolare rilievo la disciplina transitoria, della quale non vi è però espressa trattazione nelle modifiche introdotte, se non nel passaggio richiamato dal ricorrente, secondo il quale "Ai fini di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quali requisito di accesso al concorso secondo il previgente



*ordinamento" (art. 2 bis co. 4). La disposizione è collocata a chiusura del comma, per il resto interamente dedicato a definire il percorso normativo necessario ad implementare la nuova offerta formativa corrispondente ai 60 CFU/CFA; la disposizione è quindi dettata con lo scopo di regolare la situazione di quanti abbiano già ottenuto i 24 CFU, nelle more dell'attuazione del nuovo sistema. Costituisce quindi una limitata deroga, per altro neppure integrale, visto che il legislatore, pur consentendo la deroga, ha comunque tenuto fermo il conseguimento dei 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. In questo senso quindi, questa deroga deve trovare applicazione, pur nella vigenza della nuova disciplina, anche nel caso degli odierni ricorrenti, essendo condivisibile il criterio secondo cui sarebbe irragionevole adottare criteri difformi per l'ammissione alle graduatorie per le supplenze temporanee rispetto a quelli necessari per concorrere all'assegnazione dell'incarico di docenza definitivo. È questo quindi l'esito interpretativo preferibile se si vuole conservare un significato a quanto disposto dal co. 4 dell'art. 2 bis, per altro tenendo conto dei tempi necessari all'implementazione del nuovo sistema. Merita per queste ragioni accoglimento il ricorso".*

Pertanto, per le considerazioni su esposte, la fondatezza delle ragioni del ricorrente non può dirsi venuta meno dalla novella legislativa frattanto intervenuta.

§§§

#### **SULLE SPESE**

Con riferimento alla presente problematica, vi sono diverse pronunce che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea congiuntamente ai 24 CFU in favore dei docenti precari. Si citano, oltre a quelle suindicate, le presenti decisioni: (cfr. Trib. Lav. Salerno Sent. 549/2020 del 19/05/2020; Trib. Lav. Busto Arsizio Ordinanza 34/20 del 09/01/2020; Trib. Lav. Roma Sent. 11502/19 del 19/12/2019 e Sent. 5318/18 del 21/06/2018; Trib. Lav. Siena Sent. 275/19 del 16/12/2019, Sent. 3009/19 del 18/11/2019, Sent. 15/2020 del 22/01/2020, Sent. 211/19 del 20/09/2019 e 178/19 del 15/07/2019; Trib. Lav. Parma Ordinanza 3035/19 del 19/11/2019; Trib. Lav. Palermo Ordinanza 42773/19 del 08/11/2019; Trib. Lav. Termini Imerese Ordinanza 18512 del



05/11/2019, Trib. Lav. Monza Sent. 5242/19 del 05/11/2019). Nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro non dovesse condividere il medesimo orientamento che è maturato presso altri Fori, si chiede quanto meno la compensazione delle spese sia per la novità della questione, sia per il dislivello che esiste tra le parti in causa e sia soprattutto in ragione del contrasto giurisprudenziale in corso.

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Regione per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Trapani.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto ai ricorrenti. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di indentificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente attendere un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. A contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fine che qui interessano.



Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza allo scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”.* (cfr. Cass. Civ., Sez. VI n. 23919/2017).

Per le superiori ragioni, la scrivente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l’Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’*emanando* decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani

#### **§§§**

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Sig. **BONNICI Pierfilippo**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

#### **RICORRE**

**ALL’ILL.MO TRIBUNALE DI MARSALA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**  
affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ed assegnati i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte - con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche in ragione delle difese avversarie -  
**VOGLIA** accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

**Voglia l’Ill.mo Tribunale di Marsala in funzione di Giudice del Lavoro adito, in via preliminare,**

**AUTORIZZARE** la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 151 c.p.c. ossia mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani;  
**nel merito**



**ACCOGLIERE** il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa,

**conseguentemente,**

**DISAPPLICARE** l'O.M. n. 112/2022, e successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque ogni atto dell'Amministrazione che impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II fascia delle G.I., unitamente alle graduatorie definitive d'interesse, in quanto illegittimi per tutte le ragioni espresse nel presente ricorso;

**ACCERTARE E DICHIARARE** che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla Laurea Specialistica (per tutte le altre classi di concorso), congiuntamente ai 24 CFU, valido per l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. per le rispettive classi di concorso, meglio specificate nella documentazione allegata;

**Conseguentemente,**

**ORDINARE** al Ministero resistente di inserire il ricorrente, con effetti permanenti, nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I. del personale docente per le relative classi di concorso cui il proprio titolo dà accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

**CONDANNARE** parte resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che è dovuto un contributo unificato pari ad €. 259,00.*

Si deposita:

1. Domanda di inserimento in III Fascia delle Graduatorie e di Circolo e di Istituto per il biennio 2022/2024 in forza dell'O.M. n. 112/2022 presentata su Istanze OnLine;
2. Certificato di Laurea Specialistica;
3. Certificato conseguimento 24 CFU;





4. Diffida e messa in mora;
5. O.M. n. 112/2022;
6. Contratto con MIM come personale ATA a.s. 2022/2023;
7. Sentenza del Tribunale di Roma del 26/09/2022;
8. Ordinanza del Tribunale di Messina n. 17889/2022 del 18/08/2022;
9. Sentenza del Tribunale di Fermo n. 150/2022 del 13/10/2022;
10. Sentenza del Tribunale di Crotone n. 219/2021 del 09/03/2021;
11. Sentenza Corte di Appello di Ancona n. 56/2021;
12. Sentenza del Tribunale di Siena n.136/2020 del 14/08/2020;
13. Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 302/2023 del 17/01/2023.

*Salvis Juribus.*

Marsala, 13.07.2023

*Firmato digitalmente Avv. Daniela Giovanna Romeo*

